Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 4 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 53 DEL 4 MARZO 1937-XV:

LEGGI E DECRETI

1936

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2471.
Approvazione dello statuto della Regia università di Milano.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2472.
Approvazione dello statuto della Regia università di Pavia.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2473.
Approvazione dello statuto della Regia università di Padova.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2474.
Approvazione dello statuto della Regia università di Genova.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2475.
Approvazione dello statuto della Regia università di Firenze.

REGIO DECRETO 1° ottobre 1936-XIV, n. 2476.
Approvazione dello statuto della Regia università di Catania.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 23 novembre 1936-XV, n. 2469.
Modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932-X, n. 557, contenente norme sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi;

Visto il R. decreto 25 aprile 1932-X, n. 406, contenente le norme di attuazione del R. decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi;

Vista la legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1723, contenente modificazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 21 febbraio 1932-X, n. 154;

Visto il R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, contenente modificazioni alla legge 16 maggio 1932-X, n. 557;

Visto il R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1746, contenente disposizioni intese a combattere perturbamenti del mercato nazionale ed ingiustificati inasprimenti del costo della vita;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La disposizione della lettera *c*) dell'ultimo comma dell'articolo 4 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituita dalla seguente:

« *c*) nei casi nei quali il compilatore denunciasse soltanto i prezzi minimi o soltanto i prezzi massimi, quelli denunziati saranno considerati come unici da valere sia come minimi che come massimi ».

Art. 2.

È fatto obbligo ai conduttori di albergo, pensione o locanda, di presentare agli effetti degli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, denuncie separate per la casa principale e per le dipendenze, nei casi in cui l'esercizio sia collocato in due o più fabbricati.

Lo stesso obbligo sussiste quando la casa principale e la dipendenza, pur essendo in un unico fabbricato, abbiano ingresso separato e presentino caratteristiche di attrezzatura nettamente diverse.

Art. 3.

Fermi restando i termini stabiliti dall'art. 5 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, i conduttori di albergo, pensione o locanda ad apertura stagionale, che assumono la gestione dell'esercizio dopo il 15 ottobre, potranno presentare la denuncie di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto, contemporaneamente alla presentazione all'autorità di P. S. della domanda di licenza.

Art. 4.

I conduttori di albergo, pensione o locanda non potranno esigere:

a) prezzi superiori o inferiori a quelli denunciati ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, o determinati dal Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il turismo), a norma degli articoli 3 e 4 del citato decreto;

b) prezzi superiori a quelli segnati nell'elenco completo delle camere di cui all'art. 6 del citato decreto;

c) prezzi superiori a quelli indicati nel bollettino di cui all'art. 7 del citato decreto.

L'art. 8 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è abrogato.

Art. 5.

L'art. 9 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito nella legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, è sostituito dal seguente:

« I conduttori di albergo, pensione o locanda hanno facoltà di applicare prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:

1° comitive organizzate composte di almeno dieci persone;

2° pensionanti per periodi di soggiorno continuativo superiore ai quindici giorni;

3° sanitari soggiornanti in una stazione di cura;

4° bambini al di sotto dei sei anni;

5° corrieri e personale di servizio al seguito dei clienti;

6° pertecipanti isolati o in comitive a manifestazioni di interesse turistico o nazionale ».

Art. 6.

I conduttori di albergo, pensione o locanda che intendano valersi della facoltà concessa nell'articolo precedente, hanno l'obbligo di denunziare con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049,

convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, prezzi minimi da praticare nella suddetta ipotesi, che però dovranno essere approvati dal Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 7.

I conduttori di albergo, pensione o locanda, che hanno aderito alla convenzione per i buoni albergo, non potranno denunziare prezzi di pensione di cui alla lettera c) dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, inferiori al prezzo di vendita dei buoni del gruppo al quale gli esercizi sono assegnati, depurato della quota relativa al diritto fisso per il servizio e dell'imposta di soggiorno.

I conduttori di albergo, pensione o locanda aderenti al servizio buoni non potranno:

a) accettare buoni di albergo come danaro contante;

b) accettare buoni di albergo di gruppo superiore o inferiore a quello al quale gli esercizi sono iscritti senza esigere o rimborsare la differenza del loro valore nominale;

c) esigere supplementi stagionali in misura superiore a quella stabilita dalla convenzione dei buoni stipulata con la Federazione nazionale fascista alberghi e turismo o esigerli in periodo non previsto per la loro applicazione;

d) rimborsare il prezzo di prestazioni non usufruite dai portatori dei buoni;

e) esigere dai portatori dei buoni di pensione senza bagno o di mezza pensione che usufruiscano di pensione con bagno o pensione intera, un supplemento superiore o inferiore alla differenza del prezzo nominale dei diversi tipi di buoni;

f) rifiutare di ospitare portatori di buoni pur avendo disponibilità di alloggio o esigere supplementi per l'occupazione delle camere meglio attrezzate;

g) presentare all'incasso buoni intestati a persone non ospitate nel proprio albergo.

Art. 8.

I conduttori di albergo, pensione o locanda, sono tenuti a conservare per la durata di mesi sei, copia di tutti i conti rilasciati alle persone alloggiate o le prove contabili dai quali risultino i seguenti dati:

a) nome e cognome del cliente;

b) numero delle persone alloggiate per le quali viene compilato il conto;

c) numero effettivo delle camere assegnate;

d) prezzo giornaliero delle camere e dei pasti o della pensione e delle eventuali prestazioni straordinarie;

e) il diritto fisso per il servizio e l'imposta di soggiorno e di cura;

f) giorni, mese ed anno ai quali si riferisce il conto.

Tali documenti devono essere esibiti a richiesta degli incaricati della vigilanza di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049.

Art. 9.

Il primo ed il terzo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sono sostituiti dai seguenti:

« I contravventori alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 5, 6, 7, nell'ultimo comma dell'art. 10, nell'art. 11 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 2049, nonchè negli articoli 2, 6, 7, 8 del presente decreto, sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

I contravventori alle disposizioni contenute nell'art. 4 del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 oltre al rimborso dell'importo pagato in più dai viaggiatori ».

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 382, *foglio* 150. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1936-XV, n. 2470.
Istituzione del « Sabato teatrale ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1010, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2261;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Considerata la opportunità di offrire, nel campo teatrale, condizioni vantaggiose a favore delle classi meno agiate, per spronarle a frequentare gli spettacoli e per conseguire così i fini voluti dall'istituzione del « Sabato fascista »;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, la grazia e giustizia, le finanze, l'educazione nazionale, le comunicazioni e le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito il « Sabato teatrale » che si propone di accostare le masse popolari al teatro, allo scopo di elevarne la cultura attraverso un sano diletto.

Art. 2.

Per regolare le attività connesse alla istituzione del « Sabato teatrale » è costituita presso il Ministero per la stampa e la propaganda una Commissione centrale presieduta dal Ministro, o da un suo delegato, e che è composta:

1° da un membro del Direttorio del P.N.F. delegato dal Segretario del P.N.F.;

2° dal direttore generale del Teatro presso il Ministero per la stampa e la propaganda;

3° da un rappresentante del Ministero dell'interno;

4° da un rappresentante del Ministero delle finanze;

5° da un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;

6° da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

7° dal direttore generale dell'Opera nazionale Dopolavoro;

8° dal direttore artistico culturale dell'O.N.D.;

9° dal presidente della Confederazione fascista dei professionisti ed artisti;

10° dal presidente della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo;

11° dal segretario della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo.

La Commissione è assistita da un segretario scelto fra i funzionari del Ministero per la stampa e la propaganda (Direzione generale per il teatro).

La sede della predetta Commissione è presso il Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 3.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di:

1° stabilire quante e quali manifestazioni del « Sabato teatrale » debbano aver luogo, specificando le località ed il periodo di tempo entro il quale devono essere svolte e le modalità e le condizioni alle quali devono essere sottoposte;

2° determinare il costo degli spettacoli ai fini del rimborso alle compagnie ed alle imprese ed enti teatrali e fissare il prezzo massimo dei biglietti d'ingresso, che può variare tenuto conto delle sedi dove gli spettacoli hanno luogo e della natura stessa degli spettacoli;

3° autorizzare l'erogazione delle somme necessarie per coprire i disavanzi delle singole gestioni in occasione dei « Sabato teatrali » prelevandole dal fondo all'uopo istituito;

4° sorvegliare l'esatta applicazione del presente decreto e dirimere ogni controversia sorta in conseguenza dell'applicazione medesima.

Art. 4.

Per gli scopi prefissi dal presente decreto il Ministero per la stampa e la propaganda, sentito il Segretario del P.N.F., può procedere anche alla costituzione di Commissioni provinciali che sono presiedute dal prefetto o da un suo delegato e composte:

1° dal questore;

2° dal segretario federale o da un suo delegato;

3° dal segretario provinciale dell'O.N.D.;

4° dal presidente dell'Unione fascista degli industriali;

5° dal segretario dell'Unione fascista dei lavoratori dell'industria;

6° dal segretario dell'Unione fascista lavoratori del commercio;

7° dal segretario dell'Unione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Le riunioni delle Commissioni predette hanno luogo nella sede delle Regie prefetture. Un funzionario del Dopolavoro provinciale, scelto dal prefetto, d'intesa col segretario provinciale dell'O.N.D., funziona da segretario e coadiuva il presidente nell'esplicazione delle sue funzioni, conservando gli atti della Commissione, la cui segreteria ha la sede presso gli uffici dell'O.N.D. provinciale.

Art. 5.

Le Commissioni di cui all'articolo precedente hanno il compito:

1° di fornire ogni utile informazione o notizia alla Commissione centrale sulle condizioni locali e sulle opportunità e convenienza di estendere o limitare i programmi in corso;

2° di seguire le direttive impartite in materia e di curare le esecuzioni delle deliberazioni adottate dalla Commissione centrale;

3° di tenere la regolare gestione contabile delle singole manifestazioni e di presentare ogni settimana alla Commissione centrale distinti rendiconti per ciascuna manifestazione.

L'intervento agli spettacoli del « Sabato teatrale » da parte delle masse appartenenti a Provincie viciniori è regolato d'accordo tra le Commissioni provinciali e il segretario dell'O.N.D. della Provincia interessata, previo consenso della Commissione centrale.

Art. 6.

I membri delle Commissioni di cui agli articoli 2 e 4, la cui opera è gratuita, sono nominati con decreto del Ministro per la stampa e la propaganda e durano in carica due anni. Essi possono essere sostituiti anche durante tale periodo, ove il Ministro predetto ne ravvisi l'opportunità, e sono rieleggibili.

Le Commissioni sono convocate dai rispettivi presidenti ed alle adunanze ciascun membro può essere rappresentato da un proprio delegato.

Art. 7.

Hanno l'obbligo di aderire alle richieste fatte per iscritto dalle autorità prefettizie dirette all'attuazione del « Sabato teatrale », oltre ai datori di lavoro dello spettacolo, gli artisti e gli altri componenti delle compagnie drammatiche, liriche, di operette e di riviste, anche quando tale prestazione non sia esplicitamente contemplata nei contratti individuali di scrittura, prestando la loro opera con la riduzione del 50 per cento sulla paga, giornaliera o per recita, fissata dai contratti stessi.

Analogo obbligo hanno anche le imprese ed enti teatrali pubblici e privati i quali forniranno i locali nello stato di efficienza in cui si trovano per le rappresentazioni in corso; i proprietari e palchettisti dei teatri che si trovano in condizione di agibilità, anche se temporaneamente chiusi, col consentire che le sale di spettacoli ed i locali pertinenti siano adoperati per le rappresentazioni del « Sabato teatrale ».

I compensi spettanti a detti esercenti, impresari e proprietari, sono fissati dalla Commissione centrale di cui all'art. 2, previo parere delle Commissioni provinciali ove siano costituite.

Art. 8.

Negli spettacoli organizzati per le manifestazioni del « Sabato teatrale » debbono essere rappresentati esclusivamente lavori italiani, salvo le eccezioni da stabilire di volta in volta dalla Commissione centrale; tali eccezioni potranno essere fatte solo quando si tratti di opere d'arte universalmente riconosciute.

Le rappresentazioni del « Sabato teatrale » godranno della riduzione del 50 per cento sul pagamento dei diritti erariali e demaniali.

Art. 9.

Gli spettacoli del « Sabato teatrale », sotto la responsabilità delle Commissioni provinciali, sono esclusivamente riservati:

a) agli operai e lavoratori agricoli;

b) ai venditori ambulanti e commessi di negozio;

c) ai fattorini, uscieri, maestranze statali e dipendenti subalterni in genere;

d) agli impiegati che non abbiano uno stipendio mensile netto superiore a L. 800;

e) ai pensionati che non abbiano una pensione mensile netta superiore a L. 800;

f) ai giovani fascisti in possesso della tessera dei Fasci giovanili;

g) agli assistiti dell'Ente opere assistenziali del P.N.F. per i quali è messa a disposizione gratuitamente una percentuale di biglietti non inferiore al 10 per cento dei posti di ciascun teatro.

Art. 10.

Per coprire gli eventuali disavanzi delle gestioni teatrali, e per tutte le altre spese inerenti a tale servizio, esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda per gli esercizi finanziari 1936-37 e 1937-38 di apposito fondo costituito con i contributi dell'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale, per L. 200.000; del fondo speciale per le Corporazioni, per L. 100.000; del P.N.F. per L. 75.000, nonchè col prelevamento di L. 300.000 dal capitolo dello stesso stato di previsione concernente le spese per la censura teatrale, la vigilanza governativa, nonchè tutte le altre relative alla attività teatrale e musicale.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con suoi decreti alle necessarie variazioni nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 11.

Il Ministro per le comunicazioni a richiesta del Ministero per la stampa e la propaganda, ha facoltà di accordare speciali agevolazioni ai possessori di biglietti festivi, consentendo il ritorno in residenza nella stessa giornata del sabato, dopo lo spettacolo, e concedendo per il ritorno in residenza, ove necessario, facilitazioni di trasporti e di tariffe.

Art. 12.

I proprietari dei teatri e quelli dei palchi, i singoli artisti, gli impresari ed i legali rappresentanti degli Enti obbligati alle prestazioni previste dall'art. 7, in caso di inadempienza ingiustificata, sono puniti con un'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 152. — MANCINI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 168.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 ottobre 1936-XIV, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 ottobre 1936, n. 2057, portante riduzione degli onorari notarili per i mutui concessi dallo Stato a persone, aziende ed enti pubblici della provincia di Fiume.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 169.
Conversione in legge del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, concernente l'esercizio del credito mobiliare da parte di istituti di diritto pubblico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 21 gennaio 1937-XV, n. 170.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1189, concernente la costituzione del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1189, concernente la costituzione del comune di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 21 gennaio 1937-XV, n. 171.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune di Abetone, in provincia di Pistoia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 giugno 1936-XIV, n. 1297, concernente la costituzione del comune dell'Abetone, in provincia di Pistoia, con la seguente modificazione:

Nel preambolo, negli articoli 1 e 2, alle parole: « dell'Abetone », sono sostituite le parole: « di Abetone ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1937-XV, n. 172.

Riordinamento della rete delle strade statali della Penisola Salentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, istitutiva dell'A.A.S.S.;

Vista la legge 24 giugno 1929, n. 1138;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla declassificazione dei seguenti tronchi di strade statali nelle provincie di Taranto, Matera e Lecce:

a) S. S. n. 7: Bivio S. S. n. 99 (località Pozzo Grillo)-Ginosa-Laterza, del quale tratto ricadono in provincia di Taranto km. 14,282, e in provincia di Matera km. 19,186; in totale km. 33,468;

b) S. S. n. 16: da Maglie a Leuca, in provincia di Lecce km. 38,154;

c) S. S. n. 102: innesto con la S. S. 16 - Otranto, pure in provincia di Lecce km. 22,068;

ed alla inscrizione, in loro vece, nella rete delle strade statali delle seguenti strade provinciali scorrenti nelle provincie di Matera, Taranto, Lecce e Brindisi:

a) come parte della S. S. n. 7, il tratto Matera-Laterza della lunghezza di km. 20,563, di cui km. 12,280 in provincia di Matera, e km. 8,283 in provincia di Taranto;

b) come parte della S. S. n. 16, il tratto da Maglie a Otranto, in provincia di Lecce, della lunghezza di km. 14,620;

c) come S. S. n. 7-*ter*, il tratto innesto S. S. n. 16, presso Surbo-S. Giorgio Jonico della lunghezza di km. 60,875 di cui km. 21,110 in provincia di Lecce (stazione Surbo - confine con la provincia di Brindisi); km. 11,710 in provincia di Brindisi e km. 28,055 in provincia di Taranto (confine con la provincia di Brindisi-S. Giorgio Jonico);

Considerato che nell'interesse della grande viabilità, le nuove classifiche e corrispondenti declassifiche di strade statali appariscono giustificate perchè i tratti di nuova classifica migliorano, rispetto a quelli da declassificare, gli allacciamenti fra i centri principali della zona e tra questi ed i centri delle zone limitrofe, e rivestono pertanto un più spiccato carattere di arterie di grande comunicazione;

Visto il voto 26 febbraio 1936-XIV, n. 1791, del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Visto il voto 28 dicembre 1936-XV, n. 2019, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la seguente variazione nell'andamento generale delle strade statali:

Cancellazione dei seguenti tratti scorrenti nelle provincie di Taranto, Matera e Lecce:

a) S. S. n. 7: Bivio S. S. n. 99 (località Pozzo Grillo)-Ginosa-Laterza, del quale tratto ricadono in provincia di Taranto km. 14,282, e in provincia di Matera km. 19,186; in totale km. 33,468;

b) S. S. n. 16: da Maglie a Leuca, in provincia di Lecce km. 38,154;

c) S. S. n. 102: innesto con la S. S. 16 - Otranto, pure in provincia di Lecce km. 22,068;

e inscrizione, invece di esse, nella rete delle strade statali

delle seguenti strade provinciali scorrenti nelle provincie di Matera, Taranto, Lecce e Brindisi:

a) come parte della S. S. n. 7, il tratto Matera-Laterza della lunghezza di km. 20,563 di cui km. 12,280 in provincia di Matera e km. 8,283 in provincia di Taranto;

b) come parte della S. S. n. 16, il tratto da Maglie a Otranto, in provincia di Lecce, della lunghezza di km. 14,620;

c) come S. S. n. 7-*ter*, il tratto innesto S. S. n. 16, presso Surbo-S. Giorgio Jonico, della lunghezza di km. 60,875, di cui km. 21,110 in provincia di Lecce (stazione Surbo - confine con la pronvincia di Brindisi); km. 11,710 in provincia di Brindisi e km. 28,055 in provincia di Taranto (confine con la provincia di Brindisi-S. Giorgio Jonico) con la denominazione « Salentina ».

La S. S. 101 è denominata « Salentina di Gallipoli ».

Art. 2.

In conseguenza delle classificazioni e declassificazioni sopraindicate, per ristabilire la continuità della S. S. n. 7, il tratto della S. S. n. 99 dalla località Pozzo Grillo (innesto con la S. S. n. 7) sino a Matera cessa di far parte di detta S. S. n. 99 e viene incluso nella S. S. n. 7.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 3. — MANCINI.

REGIO DECRETO 1° febbraio 1937-XV, n. 173.

Approvazione dell'Elenco ufficiale della nobiltà italiana (supplemento per gli anni 1934-XII - 1936-XV).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 7 settembre 1933-XI, n. 1990, col quale fu approvato l'Elenco ufficiale della nobiltà italiana;

Visto l'art. 102 del R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61, relativo all'ordinamento dello stato nobiliare italiano, in parte modificato dal R. decreto 9 ottobre 1930-VIII, n. 1405;

Visto il R. decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974, contenente, fra l'altro, disposizioni circa l'uso dei titoli nobiliari pontifici;

Visti gli articoli 79 e 80 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Nostro commissario presso la Consulta araldica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'Elenco ufficiale della nobiltà italiana (supplemento per gli anni 1934-XII-1936-XV) che, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sarà depositato e custodito nell'archivio della Consulta araldica del Regno.

Art. 2.

I cittadini che non hanno chiesto, nel termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto 7 settembre 1933-XI, n. 1990, l'iscrizione nel Libro d'oro dei propri titoli, predicati e stemmi, potranno domandare tale iscrizione entro due anni a decorrere dal 13 febbraio 1937-XV.

Le domande di iscrizione possono essere trasmesse alla cancelleria della Consulta araldica da ogni capo famiglia, nei modi e agli effetti degli articoli 109 e 122 del citato ordinamento dello stato nobiliare italiano.

I cittadini che nel suddetto termine non avranno presentato tali domande e coloro le cui domande fossero state respinte, non saranno più compresi nei successivi elenchi, se non dopo ottenuta l'iscrizione nel Libro d'oro.

Art. 3.

L'Elenco ufficiale della nobiltà italiana (supplemento per gli anni 1934-XII-1936-XV) viene reso notorio nel seguente modo:

a) un esemplare stampato sarà trasmesso alle Prefetture e alle Intendenze di finanza del Regno, per esservi depositato a disposizione di chiunque voglia prenderne visione;

b) i prefetti del Regno daranno notizia al pubblico di tale deposito, mediante un manifesto da affiggersi nei modi consueti e da inserirsi nel Foglio periodico degli annunzi legali delle rispettive Provincie;

c) un esemplare a stampa dello stesso Elenco sarà pure rimesso ai Ministeri, al Primo presidente della Corte di cassazione, al Presidente del Consiglio di Stato, al Presidente della Corte dei conti, alle Procure generali del Re, alle Procure del Re, alle Preture, alle Questure, agli Archivi notarili, all'Archivio di Stato di Roma, alle Commissioni araldiche regionali, alle Regie ambasciate, ai Regi consolati e alle Regie agenzie consolari all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 156. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV, n. 174.

Soppressione degli Uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Mocchie e di Frassinere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 maggio 1936-XIV, n. 1122, col quale i comuni di Mocchie e di Frassinere sono stati aggregati a quello di Condove;

Vista la deliberazione 23 ottobre 1936 del podestà del comune di Condove, diretta ad ottenere la soppressione degli Uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Mocchie e di Frassinere;

Visti i pareri favorevoli del Primo presidente e del Procuratore generale presso la Corte di appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli Uffici di conciliazione esistenti negli ex comuni di Mocchie e di Frassinere sono soppressi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 382, foglio 157. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 175.

Erezione in ente morale della « Nuova Fondazione premi Giovanni Caroli modenese, per il progresso scientifico, letterario, artistico, sociale ed economico in Italia » con sede in Modena.

N. 175. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la « Nuova Fondazione premi Giovanni Caroli modenese, per il progresso scientifico, letterario, artistico, sociale ed economico in Italia », istituita presso la Regia Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV.

Nomina del gr. uff. avv. Achille Nucci a vice presidente della Commissione centrale delle imposte dirette, e dei signori gr. uff. dott. Gaetano Buoncristiano e comm. avv. Paolo Tempesta a membri della Commissione stessa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª), sulla imposta di ricchezza mobile;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2870;

Vista la legge 15 dicembre 1927, n. 2319, che converte in legge il R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1672, concernente il riordinamento della Commissione centrale per le imposte dirette;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il gr. uff. avv. Achille Nucci, senatore del Regno, è nominato vice presidente della Commissione centrale per le imposte dirette in sostituzione del cav. di gr. cr. avv. Francesco Lo Bianco defunto.

Il gr. uff. dott. Gaetano Buoncristiano, direttore generale delle imposte dirette, e il comm. avv. Pasquale Tempesta, presidente di sezione della Corte di cassazione, sono nominati membri della Commissione centrale per le imposte dirette in sostituzione rispettivamente del gr. uff. avv. Achille Nucci e del cav. di gr. cr. Ghino Fucini dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 70. — GUALTIERI.

(496)

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV.

Costituzione del nuovo Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 25 marzo 1926, n. 838, con cui fu eretto in corpo morale l'« Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani » con sede in Roma;

Veduto il R. decreto 25 ottobre 1928, n. 2718, col quale fu approvato lo statuto organico dell'Istituto anzidetto;

Veduto il R. decreto 25 gennaio 1932, col quale fu nominato il secondo Consiglio generale del predetto Istituto, per la durata di un quinquennio;

Vedute le designazioni del Sindacato nazionale fascista dei giornalisti per la composizione del nuovo Consiglio generale dell'Istituto suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio generale dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, con sede in Roma, è composto come segue:

Amicucci Ermanno;
Amoroso Luigi Silvio;
Baratelli Mario;
Benedetti Giulio;
Borelli Aldo;
Caiani Lido;
Cappelletto Giovanni;
Casini Gherardo;
Cima Giovanni Vincenzo;
Consiglio Vincenzo;
Damerini Gino;
Di Marzio Cornelio;
Ferretti Lando;
Guglielmotti Umberto;
Lopez y Royo Francesco;
Marchi Corrado;
Mussolini Vito;
Patti Vasco;
Pini Giorgio;
Polverelli Gaetano;
Ravasio Carlo;
Risolo Michele;
Rocca Gino;
Rossi Francesco Giuseppe;
Sangiorgi Giorgio Maria.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 3 Corporazioni, foglio 371.

(636)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1937-XV.

Riconoscimento, agli effetti dell'art. 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 578, della « Scuola di applicazione forense » istituita presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Padova.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;

Viste le norme che regolano la « Scuola di applicazione forense » istituita presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Padova;

Vista l'istanza per il riconoscimento della predetta Scuola proposta dal rettore dell'Università di Padova in data 23 dicembre 1936;

Ritenuto che nulla osta all'accoglimento di tale istanza;

Decreta:

E' riconosciuta agli effetti dell'art. 18 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, concernente la pratica di procuratore, la « Scuola di applicazione forense » istituita presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Padova.

Roma, addì 28 gennaio 1937 - Anno XV

(493) *Il Ministro*: SOLMI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, con nota in data 27 febbraio 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1937-XV, n. 13, concernente varianti al testo unico delle disposizioni legislative sulla costituzione in ente autonomo della Società cooperativa « Unione Militare ».

(646)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 25 febbraio 1937-XV è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20 milioni per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina.

(647)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 25 febbraio 1937-XV, è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici.

(648)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, con lettera in data 26 febbraio 1937-XV, ha inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che porta modifica all'art. 14 del R. decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1937, n. 46.

(649)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 47

Media dei cambi e dei titoli
del 27 febbraio 1937 - Anno XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,91
Francia (Franco)	88,35
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,685
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,2025
Cecoslovacchia (Corona)	66,30
Danimarca (Corona)	4,1480
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6690
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	359,15
Svezia (Corona)	4,7905
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,125
Id. 3,50 % (1902)	71,50
Id. 3,00 % (Lordo)	55,525
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,125
Rendita 5 % (1935)	90,875
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,975
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,40
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,70
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,55

N. 48

Media dei cambi e dei titoli
del 1° marzo 1937 - Anno XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	92,90
Francia (Franco)	88,35
Svizzera (Franco)	433,50
Argentina (Peso carta)	5,715
Austria (Shilling)	3,5524
Belgio (Belga)	3,20
Cecoslovacchia (Corona)	66,33
Danimarca (Corona)	4,1475
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6685
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	360,08
Svezia (Corona)	4,79
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,175
Id. 3,50 % (1902)	71,575
Id. 3,00 % (Lordo)	55,45
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,25
Rendita 5 % (1935)	90,875
Obbligaz. Venezie 3,50 %	89 —
Buoni novennali 5 % - Scad. 1940	101,375
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,425
Id. id. 4 % - Id. 15-2-1943	91,725
Id. id. 4 % - Id. 15-12-1943	91,75
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,525

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco n. 13-14 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina di luglio 1936.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono riportate nel fascicolo n. 13-14, anno 1936, del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, greggi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi; spoglie di animali.		
27- 7-1935	Ditta Edoardo Gavazzi fu G. B., e Pradalunga (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre coti.	53648	23- 7-1936
29- 1-1936	Società Anonima Italiana Colture Industriali (S.A.I.C.I.), a Roma.	Marchio di fabbrica per piante da foraggio, tuberi per estrazione alcool, cellulosa, glicerina e derivati, farine, panelli.	53732	31- 7-1936
4- 9-1935	Società Anonima Bergamasca Industria Pietre-Coti, a Palazzago (Bergamo).	Marchio di fabbrica per pietre-coti.	53741	31- 7-1936
		CLASSE II. — Alimenti, compresi tè, caffè e surrogati; olii e grassi commestibili.		
20-12-1935	Industria Italiana Surrogati - Caffè, ad Aulla (La Spezia).	Marchio di fabbrica per composto di caramello (zucchero).	53564	4- 7-1936
23- 4-1936	S. A. Calderara Alberto Esercizio Salumifici (S.A.C.A.E.S.), a S. Lazzaro di Savena (Bologna).	Marchio di fabbrica per ragù di carne in scatola.	53573	4- 7-1936
11-12-1935	Ulisse Nurzia, ad Aquila.	Marchio di fabbrica per torrone.	53601	20- 7-1936
12- 5-1936	Ditta « Lema » di Leoni & Malacrida, a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolata e caramelle.	53604	20- 7-1936
22- 5-1936	Ditta F. A. Geiser & H. Oppliger, a Varese.	Marchio di fabbrica per surrogati di caffè, tè, caffè.	53614	20- 7-1936
12- 3-1936	Raffaele Palmieri, a Palermo.	Marchio di fabbrica per panetti dolci.	53647	23- 7-1936
27- 3-1935	Ditta F. Gennaro Giuffrida, a Catania.	Marchio di commercio per aranci e mandarini.	53651	23- 7-1936
20- 5-1936	Giuseppe Torassa, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle, pastiglie digestive e dissetanti, cioccolato e cioccolatini.	53687	28- 7-1936
20- 5-1936	Giuseppe Torassa, a Torino.	Marchio di fabbrica per caramelle.	53688	28- 7-1936
25- 1-1936	Francesco Pecori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per generi alimentari conservati (conserve alimentari) anche ad uso di bevanda, composti di frutta ed altri vegetali, sia solidi, pastosi, semi pastosi e liquidi.	53695	28- 7-1936
28- 4-1936	Pietro Gentilini, a Roma.	Marchio di fabbrica per biscotti.	53705	28- 7-1936
14- 2-1935	Perugina Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per un cioccolatino al marzapane.	53711	31- 7-1936
14- 1-1936	Ditta Carlo Aliprandi, a Conegliano Veneto (Treviso).	Marchio di commercio per olio d'oliva.	53713	31- 7-1936
25- 1-1936	Francesco Pecori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per generi alimentari conservati (conserve alimentari) anche ad uso di bevanda, composti di frutta ed altri vegetali, sia solidi, pastosi, semi pastosi e liquidi.	53718	31- 7-1936
19- 5-1936	Soc. in Acc. per Azioni E. Isolabella & Figlio dei Fratelli Isolabella & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per sciroppi per la fabbricazione di gelato espresso.	53728	31- 7-1936
25- 1-1936	Francesco Pecori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per generi alimentari conservati (conserve alimentari) anche ad uso di bevanda, composti di frutta ed altri vegetali, sia solidi, pastosi, semi pastosi e liquidi.	53733	31- 7-1936
26- 3-1936	Josè Peluffo y Compania Limitata Societad Anonima Comercial e Industrial, a Buenos Aires.	Marchio di fabbrica per uova. (Già registrato in Argentina al n. 110094).	53737	31- 7-1936
16- 3-1936	Società Anonima Zeda, a Intra.	Marchio di fabbrica per cioccolato, caramelle e confetti.	53738	31- 7-1936
8- 4-1936	S. A. Perugina - Cioccolato e Confetture, a Perugia.	Marchio di fabbrica per confetti.	53740	31- 7-1936
4- 6-1936	Soc. An. Angelo Arrigoni, a Milano.	Marchio di fabbrica per burro.	53750	31- 7-1936
		CLASSE III. — Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse. (*Vedi classe II, marchi nn.* 53695, 53718, 53733).		
12- 6-1934	Carolina Maraini nata Sommaruga, a Carmignano-Artimino (Firenze).	Marchio di fabbrica per vino.	53561	4- 7-1936
27- 5-1935	Ditta Arturo Manfredi, a Cava Manara (Pavia).	Marchio di fabbrica per liquore.	53563	4- 7-1936
1- 5-1936	Ditta Paolo Desanctis, a Roma.	Marchio di fabbrica per liquori.	53568	4- 7-1936
15- 4-1936	Ivo Borghi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per bibita gasata.	53572	4- 7-1936
13- 5-1936	Vincenzo De Filippi, a Casteggio (Pavia).	Marchio di fabbrica per vini.	53580	4- 7-1936
28-12-1935	Bernardino Branca, Paolo Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	53591	13- 7-1936
28-12-1935	Bernardino Branca, Paolo Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	53592	13- 7-1936
7- 2-1936	Bernardino Branca, Paolo Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	53593	13- 7-1936
18- 5-1936	Società Anonima Luigi Calissano & Figli, ad Alba (Cuneo).	Marchio di fabbrica per vini, vermut, spumanti, aperitivi, liquori, bevande alcooliche e non alcooliche.	53620	20- 7-1936
27- 5-1936	Associazione Proprietari Esercizi, S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per acquavite.	53628	20- 7-1936
5- 6-1935	Giulia Alliata Mantegna Principessa di Gangi, a Palermo.	Marchio di fabbrica per vino.	53642	23- 7-1936
28-12-1935	Bernardino Branca, Paolo Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	53646	23- 7-1936
28-12-1935	Bernardino Branca, Paolo Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	Marchio di fabbrica per un liquore.	53661	23- 7-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
28-12-1935	Bernardino Branca, Paolo Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	Marchio di fabbrica per un liquore.	53602	23- 7-1936
17- 1-1935	Società Anonima G. B. Gambarotta & C., a Serravalle Scrivia (Alessandria).	Marchio di fabbrica per vino spumante.	53671	23- 7-1936
28-12-1935	Bernardino Branca, Paolo Dolfin Boldù e Carolina Branca in Dolfin Boldù, a Milano.	Marchio di fabbrica per liquore.	53682	28- 7-1936
22- 8-1935	Società Esercizio Industrie Vinicole Italiane - F.lli Ferrero di Riccardo, Anonima, a Torino.	Marchio di fabbrica per vino spumante.	53702	28- 7-1936
25- 5-1936	Matteo Antonino Fissore di Massimo, a Bra (Cuneo).	Marchio di fabbrica per vini, vermouth, vini spumanti, liquori e sciroppi.	53709	28- 7-1936
29- 1-1936	Soc. An. Augusto Carlo Borsari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per cognac.	53722	31- 7-1936
29- 1-1936	Soc. An. Augusto Carlo Borsari, a Bologna.	Marchio di fabbrica per bibita.	53723	31- 7-1936
		CLASSE IV. — Olii e grassi non commestibili; saponi e profumerie.		
24- 4-1936	Onorato Dompè, a Milano.	Marchio di fabbrica per preparazioni per uso farmaceutico e per uso di toeletta.	53570	4- 7-1936
12- 2-1936	Enrico Musi, a Milano.	Marchio di fabbrica per profumi e cosmetici in genere, prodotti ed articoli da toeletta ed igienici in genere.	53582	18- 7-1936
24- 3-1936	Fabbrica Prodotti Rapido Industria Chimica di Rolfo dott. Giulio, a Torino.	Marcho di fabbrica per saponi, detersivi, cere, lucidi e simili.	53584	18- 7-1936
12- 5-1936	Società in accomandita Profumerie Satinine Usellini & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia, estratti, profumi, ciprie, saponi, brillantine, creme ed articoli da toeletta in genere.	53586	13- 7-1936
3-12-1935	Sigfrido Bermann, a Milano-Bovisa.	Marchio di fabbrica per liquidi per l'ondulazione permanente dei capelli e liquidi per fissare i capelli.	53602	20- 7-1936
27- 5-1936	Chiozza & Turchi S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi autoneutralizzanti e saponi in genere.	53627	20- 7-1936
28- 5-1936	Umberto Re, a Cerro Maggiore (Milano).	Marchio di fabbrica per olio lubrificante per motori a scoppio.	53629	20- 7-1936
28- 5-1936	Riccardo Meyer Perego, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi.	53630	20- 7-1936
29- 4-1936	Guglielmo Niederland, a Milano.	Marchio di fabbrica per crema di bellezza.	53638	23- 7-1936
10- 9-1935	Luigi Cognasso, a Torino.	Marchio di fabbrica per olio adesivo per cinghie.	53645	23- 7-1936
13- 3-1936	Bruno Rossi S. A., a Firenze.	Marchio di fabbrica per sapone in genere, sapone da bucato, sapone o saponette da toeletta, sapone in polvere, scaglie, in tubi ed in qualsiasi altra forma.	53652	23- 7-1936
11- 5-1936	Edoardo Cerrato, a Torino.	Marchio di fabbrica per dentifrici, cosmetici, belletti, profumi, essenze, ciprie el altre specialità per l'igiene e la bellezza del fisico umano.	53655	23- 7-1936
23- 5-1936	Lanciotto Malatesta, a Rimini.	Marchio di fabbrica per saponi detergenti in blocchi, pasta, crema, polvere, liquido, per ogni uso.	53664	23- 7-1936
29- 5-1936	Ditta D. Grazioli, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per sapone abrasivo.	53690	28- 7-1936
9- 1-1936	Farmochimica Emiliana, a Bologna.	Marchio di fabbrica per una crema per la pelle.	53693	28- 7-1936
19- 5-1936	Ditta Fratelli Cella, a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifrici in pasta, dentifrici in polvere, dentifrici liquidi, sapone dentifricio, saponi da toeletta, saponi comuni e medicinali, sapone da barba, sapone in polvere e liquido per capelli, lozioni, acqua da toeletta, profumi alcoolici e non alcoolici, liquidi e solidi, acque di colonia, ciprie in polvere, ciprie compresse, talco borico, rossetti, matite per le labbra, macchine per gli occhi, brillantine cristallizzate e liquide, creme di bellezza per la pelle cosmetici.	53698	28- 7-1936
28- 5-1936	Ditta « Trionfal » di Luigi Bordi, a Parma.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	53700	28- 7-1936
30- 5-1936	Riccardo Dupont, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi e specialmente saponi per lavare tessuti colorati o tessuti in genere.	53710	28- 7-1936
9- 1-1936	Farmochimica Emiliana, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali e cosmetici.	53715	31- 7-1936
19- 5-1936	Ditta Fratelli Cella, a Milano.	Marchio di fabbrica per dentifrici in pasta, dentifrici in polvere, dentifrici liquidi, sapone dentifricio, saponi da toeletta, saponi comuni e medicinali, sapone da barba, sapone in polvere e liquido per capelli, lozioni, acqua da toeletta, profumi alcoolici e non alcoolici liquidi e solidi, acque di colonia, ciprie in polvere, ciprie compresse, talco borico, rossetti, matite per le labbra, matite per gli occhi, brillantine cristallizzate e liquide, creme di bellezza per la pelle e cosmetici.	53726	31- 7-1936
18- 3-1936	Policarpo Malagoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per ciglia artificiali, prodotti per l'ondulazione permanente, dentifrici in pasta, dentifrici in polvere, dentifrici liquidi, sapone dentifricio, spazzolini da denti, saponi da toeletta, saponi comuni e medicinali, sapone da barba, sapone in polvere e liquido per capelli, lozioni, acqua da toeletta profumi alcoolici e non alcoolici liquidi e solidi, acqua di colonia, ciprie in polvere, ciprie compresse, talco borico, rossetti, matite per le labbra, matite per gli occhi, brillantine cristallizzate e liquide, creme di bellezza per la pelle e cosmetici.	53739	31- 7-1936
6- 6-1936	Roberto Ragionieri e Rodolfo Ragionieri, a Sesto Fiorentino (Firenze).	Marchio di fabbrica per polvere di talco raffinata per uso di toeletta.	53743	31- 7-1936
3- 6-1936	Clementina Torriani, a Milano.	Marchio di fabbrica per saponi e specialmente sapone purissimo profumato	53747	31- 7-1936
20- 5-1936	Anacleto Mora, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti di bellezza e cosmetica in genere.	53752	31- 7-1936
5- 6-1936	Società di Prodotti Chimico Farmaceutici A. Bertelli & C. An., a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	53757	31- 7-1936
5- 6-1936	Società di prodotti Chimico Farmaceutici A. Bertelli & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di profumeria.	53758	31- 7-1936
5- 6-1936	Ditta Merybell, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di toeletta e profumeria in genere.	53750	31- 7-1936
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, argani e parti di macchine, non compresi in altre classi.		
29- 4-1936	S. A. Succ. Italo Svizzera Macchine Agricole, a Bologna.	Marchio di fabbrica per estintore idrico da incendio.	53574	4- 7-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
27- 1-1936	Fabbrica Italiana Trafile in Diamante, Ugo Peruzzi & Co., a Torino.	Marchio di fabbrica per trafile in diamante per trafilare metalli.	53581	13- 7-1936
20- 5-1936	Carlo Quirici e Adolfo Gandolfi, a Milano.	Marchio di fabbrica per gassogeni, gassificatori, filtri, miscelatori ad aria, alcool e gas.	53612	20- 7-1936
15-12-1934	Guri Schlossfabrik Gebr. Kingelhan, a Dresda (Germania).	Marchio di fabbrica per serrature. (Già registrato in Germania al n. 353840).	53631	23- 7-1936
27- 9-1935	Unione Panunionista « Tecnoexport », a Mosca.	Marchio di fabbrica per macchine da cucire, biciclette, macchine agricole, macchine utensili di genere diverso e macchine di vario genere. (Già registrato nella U.R.S.S. al n. 4274).	53634	23- 7-1936
7- 4-1936	Società « Fusion-Moteurs », a Rueil-Malmaison, Seine-et-Oise (Francia).	Marchio di fabbrica per macchine agricole, srumenti di coltivazione, loro organi, accessori e pezzi staccati, motori a scoppio, loro accessori e pezzi staccati, motori per navi, aereostati e velivoli, loro organi, e più particolarmente i motori a scoppio ad essi applicati, nonchè i loro accessori e pezzi staccati, motori per autocarri, carrette, carri militari, trattori, automobili, motocicli, biciclette a motore, velocipedi, furgoncini, loro organi, pneumatici, accessori e pezzi staccati. (Già registrato in Francia, al n. 256.538).	53635	23- 7-1936
15- 5-1936	Ditta F.sco Cambielli & A.nio De-Cartis, a Milano.	Marchio di fabbrica per ghiacciaie.	53678	23- 7-1936
19- 5-1936	Soc. An. Emanuele Mascherpa, a Milano.	Marchio di fabbrica per utensilerie in genere.	53699	28- 7-1936
25- 1-1936	Josef Pintschuk, a Bologna.	Marchio di commercio per falci da fieno, falciuoli, forche, trinciaforaggi e coltellerie.	53719	31- 7-1936
25- 1-1936	Josef Pintschuk, a Bologna.	Marchio di commercio per falci da fieno, falciuoli, forche e coltellerie.	53720	31- 7-1936
25- 1-1936	Josef Pintschuk, a Bologna.	Marchio di commercio per falci da fieno, falciuoli, forche, trinciaforaggi e coltellerie.	53721	31- 7-1936
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi di elettricità, di fisica strumenti musicali macchine da cucire da maglieria ecc. macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**		
		(Vedi classe V, marchio n. 53634).		
6- 3-1936	General Electric Company a Schenectady, N. Y. (S.U.A.)	Marchio di fabbrica per macchine elettriche refrigeranti e parti diverse.	53566	4- 7-1936
25- 3-1936	Frank Carroll Brady, a Chicago, Illinois (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per diapositive stereoscopiche ed apparecchi di proiezione per le medesime.	53567	4- 7-1936
10- 4-1936	S. A. Officine di Villar Perosa, a Torino.	Marchio di fabbrica per registratori di cassa, macchine contabili ed altre macchine per ufficio.	53611	20- 7-1936
1- 6-1936	Ugo Frilli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per legno trattato chimicamente per frizioni o per guarnizioni autolubrificanti, guarnizioni per boccole, tacchetti e perni da macchine tessili e filatrici, elementi e parti in genere per dette macchine, pacchi frizionanti per ammortizzatori, guarnizioni per frizioni da automobili od altre macchine, guarnizioni da alberi per eliche da naviglio, guarnizioni o frizioni di qualsiasi specie, materiale qualsiasi, come legno trattato od altro, per accessori da macchine in specie macchine tessili, per filare, per maglieria e consimili.	53622	20- 7-1936
15- 5-1936	Ditta G. Monsello dei Coniugi Reorda, a Torino.	Marchio di commercio per macchine da cucire, parti di ricambio e accessori.	53658	23- 7-1936
4-6 -1936	Electric & Musical Industries Limited, a Hayes, Middlesex (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per apparecchi radiotelefonici e loro parti, apparecchi per televisione e loro parti, dispositivi a scarica elettronica quali valvole termojoniche a tubi catodici.	53749	31- 7-1936
		CLASSE VIII. — **Materiale da costruzione, vetrerie e ceramiche.**		
28- 4-1936	Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits chimiques de St. Gobain, Chauney & Cirey, a Parigi.	Marchio di fabbrica per vetro in lastre di qualsiasi qualità e dimensioni, liscio, o con rilievi anche sotto forma di righe o scabrosità, ricoperto su una delle sue superfici con uno smalto vetrificatile opaco in qualsiasi colore, per uso di rivestimenti normali, pareti vetrate con trasparenti, mensole e simili.	53569	4- 7-1936
25- 4-1936	Soc. An. Italiana Manifatture Griesser, a Camerlata (Como).	Marchio di fabbrica per scala ripiegabile.	53571	4- 7-1936
11- 5-1936	Vittorio Liberatori, ad Arezzo.	Marchio di fabbrica per isolante antitermico e antiacustico.	53596	13- 7-1936
23- 4-1936	S. A. Italiana Intonaci « Terranova », a Milano.	Marchio di fabbrica per intonaco per edilizia.	53654	23- 7-1936
29- 5-1936	Ditta Alessandro & Carlo F.lli Besozzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per piastrelle in agglomerato di sughero per pavimenti e pareti, in genere.	53758	31- 7-1936
		CLASSE IX. — **Combustibili, materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.**		
6- 8-1935	Ernesto Romita, a Bari.	Marchio di fabbrica per lumini da notte.	53565	4- 7-1936
25- 5-1936	Amerigo Macchi, a Milano.	Marchio di fabbrica per ferri da stiro, a gas, cucine, fornelli, forni, a gas.	53618	20- 7-1936
23- 5-1936	Ditta Delucca e Vincenzi, a Rimini.	Marchio di commercio per cucine economiche.	53623	20- 7-1936
24-10-1935	Società Toscana Industria Cucine Economiche Girardi & Serravalli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per cucine economiche non elettriche.	53691	28- 7-1936
3- 6-1936	Soc. An. Standard Vega, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche.	53744	31- 7-1936
3- 6-1936	Soc. An. Standard Vega, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche.	53745	31- 7-1936
3- 6-1936	Soc. An. Standard Vega, a Milano.	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche.	53746	31- 7-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
		CLASSE X. — **Materiali diversi per uso domestico, non compresi in altre classi, oggetti per sport e giocattoli.**		
12- 5-1936	Mario Boschis, a Torino.	Marchio di fabbrica per apparecchi e macchine per la fabbricazione dei ravioli.	53656	23- 7-1936
31- 1-1936	Ditta « Alla Nuova Italia », a Bologna.	Marchio di commercio per confezioni per uomo, donna, ragazzi, confezioni ed articoli per militari, ecclesiastici, organizzazioni politiche e simili, articoli di abbigliamento in genere, articoli sportivi, valigerie, chincaglierie e simili.	53724	31- 7-1936
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere; selleria e valigeria.**		
		(Vedi classe V, marchi nn. 53634, 53635; classe VI, marchio n. 53622; classe X, marchio n. 53724).		
3- 2-1936	Ruggero Hilbe, a Bologna.	Marchio di fabbrica per parafanghi per automobili.	53704	28- 7-1936
		CLASSE XIII. — **Filati, tessuti, pizzi e ricami.**		
18- 5-1936	S. A. Vetreria Italiana Balzaretti Modigliani, a Livorno.	Marchio di fabbrica per fibre di vetro per scopi tessili.	53577	4- 7-1936
18- 5-1936	Umberto Baruzzi, a Napoli.	Marchio di fabbrica per tessuti e filati di canapa linizzata.	53578	4- 7-1936
14- 5-1936	Società in Accomandita Riccardo Livio & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per filati in genere quali, lana, lino, canapa, cotone, rayon, seta e simili.	53587	13- 7-1936
15- 5-1936	Umberto Angelo Dabbene, a Milano.	Marchio di commercio per tessuti di cotone ed altre materie tessili.	53588	13- 7-1936
16- 5-1936	S. A. A. F. M. Società Anonima Alfonso Fontana Manifatture, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti.	53590	13- 7-1936
23- 4-1936	Manifattura Riccardo Naj-Oleari, Milano.	Marchio di commercio per tessuti di cotone.	53636	23- 7-1936
23- 4-1935	Società in Accomandita Semplice M. Bordogna & C. Tessitura Serica, a Como.	Marchio di fabbrica per tessuti per cravatte.	53641	23- 7-1936
14- 5-1936	Ditta Oberrauch, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per tessuto a nastro specialmente adatto a sostituire le pelli di foca per sci.	53672	23- 7-1936
20- 5-1936	Cotonificio Venzaghi S. A., a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti e filati.	53674	23- 7-1936
20- 5-1936	Cotonificio Venzaghi S. A., a Busto Arsizio (Varese).	Marchio di fabbrica per tessuti e filati.	53675	23- 7-1936
22- 5-1936	Ditta Successori Alceste Pasta, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per telerie.	23676	23- 7-1936
22- 5-1936	Ditta Successori Alceste Pasta, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per telerie.	28677	23- 7-1936
22- 5-1936	Ditta Successori Alceste Pasta, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per telerie.	53678	23- 7-1936
22- 5-1936	Ditta Successori Alceste Pasta, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per telerie.	53679	23- 7-1936
22- 5-1936	Ditta Successori Alceste Pasta, a Gallarate (Varese),	Marchio di fabbrica per telerie.	53680	23- 7-1936
25- 5-1936	Patons & Baldwins, Limited, a Clark Bridge, Yorkshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per filati di lana, di pettinato e di peli.	53686	28- 7-1936
23- 5-1936	Sewing Silks, Limited, a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per sete cucirine e filati ritorti per macchina. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 2726).	53696	28- 7-1936
23- 5-1936	Sewing Silks, Limited, a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per sete cucirine e filati ritorti per macchina. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 12801).	53697	28- 7-1936
23- 5-1936	Sewing Silks, Limited, a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per sete cucirine e filati ritorti per macchina. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 2725).	53706	28- 7-1936
23- 5-1936	Sewing Silks, Limited, a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per sete cucirine e filati ritorti per macchina. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 22475).	53725	31- 7-1936
19- 5-1936	Cotonificio Pietro Bellora, a Gallarate (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti tinti e stampati.	53729	31- 7-1936
20- 5-1936	Società Anonima Snia-Viscosa, Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, a Torino.	Marchio di fabbrica per filati di fibre diverse.	53742	31- 7-1936
5- 6-1936	Giovanni Castagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di cotone, di seta e rayon, di lana e di lino, tessuti di lana, cotone, seta e rayon, lino per qualsiasi uso.	53755	31- 7-1936
5- 6-1936	Giovanni Castagna, a Milano.	Marchio di fabbrica per filati di cotone, di seta e rayon, di lana e di lino, tessuti di lana, cotone, seta e rayon, lino per qualsiasi uso.	53756	31- 7-1936
		CLASSE XIV. — **Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.**		
		Vedi classe IV marchio n. 53739; classe X marchio n. 53724		
25- 5-1935	Ermanno Regattieri, a Milano.	Marchio di commercio per soprabiti, impermeabili ed altri indumenti.	53562	4- 7-1936
7- 5-1936	Società Anonima Prodotti Salpa & Affini (S.A. P.S.A.), a Milano.	Marchio di fabbrica per cuoi e pelli artificiali verniciati o comunque colorati, cartoni verniciati o comunque colorati e oggetti confezionati con essi e specialmente articoli per calzature, marocchini per cappelli, legature di libri.	53575	4- 7-1936
17- 3-1936	Calzaturificio Zenith Edgardo Buzzoni, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per calzature.	53585	13- 7-1936
12- 5-1936	Seterie e Lanerie Nazionali S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per maglierie in fibre tessili.	53603	20- 7-1936
16- 5-1936	Ditta Umberto Zanobetti, a Firenze.	Marchio di fabbrica per cappelli ed impermeabili.	53610	20- 7-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
22- 5-1936	Luigi Vitali, a Milano.	Marchio di fabbrica per sovratacchi di gomma.	53618	20- 7-1936
23- 5-1936	Società Anonima Bloch & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze da donna, uomo e ragazzo.	53615	20- 7-1936
23- 5-1936	Società Anonima Bloch & C., a Milano.	Marchio di fabbrica per calze da donna, uomo e ragazzo.	53616	20- 7 1936
25- 5-1936	Soc. An. Stabilimento Picchiani & Barlacchi, a Firenze.	Marchio di fabbrica per chincaglierie, minuterie metalliche, lavori ornamentali in metallo ed altre materie, distintivi, bottoni, targhe, coppe e trofei per premi, medaglie, pendenti, spilli e simili.	53621	20- 7-1936
23- 5-1936	Antonio Fantini, a Bologna.	Marchio di commercio per lame ad un solo taglio per rasoi di sicurezza.	53624	20- 7-1936
14- 8-1935	Fabbrica Italiana di Maglierie Fini S. A., a Gorgonzola (Milano).	Marchio di fabbrica per calze.	53644	23- 7-1936
20- 5-1936	Società Manifatture Falco Anonima, a Napoli.	Marchio di fabbrica per abiti confezionati.	53660	23- 7-1936
7- 5-1936	Ditta Stivala & Intili, a Catania.	Marchio di fabbrica per calzature.	53663	23- 7-1936
17- 3-1936	Calzaturificio Zenith Edgardo Buzzoni, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per calzature.	53683	28- 7-1936
9- 1-1936	Pancaldi Augusto - Manifattura La Rondine, a Bologna.	Marchio di fabbrica per camicie per uomo di ogni genere, sia di seta che di cotone e simili, busti, reggi petto.	53692	28- 7-1936
10- 2-1936	Carlo Minerali, a Bologna.	Marchio di fabbrica per busti, reggi-petto, reggi calze e simili.	53734	31- 7-1936
6- 6-1936	Società Anonima Manifattura Maglierie Milano, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli in maglieria.	53760	31- 7-1936
		CLASSE XV. — **Tabacchi e articoli per fumatori.**		
11- 3-1936	Vittorio Guggi, a Milano.	Marchio di commercio per carta da sigarette.	53594	13- 7-1936
11- 3-1936	Vittorio Guggi, a Milano.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	53595	13- 7-1936
11- 3-1936	Vittorio Guggi, a Milano.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	53648	23- 7-1936
11- 3-1936	Vittorio Guggi, a Milano.	Marcho di fabbrica per carta da sigarette.	53649	23- 7-1936
31- 7-1935	A. Salto S. A., a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette, tubetti di carta da sigarette e filtri (di carta) per sigarette.	53731	31- 7-1936
		CLASSE XVI. — **Caucciù e guttaperca.**		
29- 2-1936	Soc. An. Giacomo Jucker, a Milano.	Marchio di fabbrica per puleggie a gola per cinghie trapezoidali di gomma.	53583	13- 7-1936
14- 5-1936	S. A. La Mascalcia, a Milano.	Marchio di fabbrica per la parte in gomma dei ferri da cavallo cosidetti gommati.	53608	20- 7-1936
		CLASSE XVII. — **Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.** *(Vedi classe XIV marchio n. 53575).*		
26- 5-1936	Ditta Giusti & Mennocchi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per inchiostri, ceralacche, gomme adesive liquide e solide.	53625	20- 7-1936
26- 5-1936	Ditta Giusti & Mennocchi, a Bologna.	Marchio di fabbrica per inchiostri, ceralacche, gomme adesive liquide e solide.	53626	20- 7-1936
8- 8-1935	Koh-i-Noor-Bleistiftfabrik L. & C. Hardtmuth, a Böhm Budweis (Cecoslovacchia).	Marchio di fabbrica per matite.	53712	31- 7-1936
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.** *(Vedi classe IV marchi nn. 53570 53715).*		
18- 5-1936	Società Anonima Istituto Chimico Scientifico, a Milano.	Marchio di fabbrica e di commercio per prodotti chimici per uso farmaceutico ed industriale, e specialità medicinali.	53576	4- 7-1936
15- 5-1936	Laboratorio Farmaceutico Dr. G. Pollini & C. S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	53589	13- 7-1936
12- 5-1936	Agostino Piaggio, a Genova.	Marchio di fabbrica per prodotti e specialità farmaceutiche per uso medico.	53597	13- 7-1936
13- 5-1936	Ditta Specialità Medicinali Jera Torino, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	53598	13- 7-1936
13- 5-1936	Ditta Specialità Medicinali Jera Torino, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	53599	13- 7-1936
13- 5-1936	Ditta Specialità Medicinali Jera Torino, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	53600	13- 7-1936
12- 5-1936	Paolo Pestalozza, a Milano.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	53605	20- 7-1936
21- 6-1935	Marino Orsolani, a Viareggio.	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici.	53633	23- 7-1936
24- 4-1936	Laboratori G. C. Sigurtà - Farmaceutici, a Milano.	Marchio di fabbrica per compresse antiasmatiche.	53637	23- 7-1936
13- 5-1936	Ditta Specialità Medecinali Jera Torino, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinali.	53639	23- 7-1936
13- 5-1936	Ditta Specialità Medicinali Jera Torino, a Torino.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	53640	23- 7-1936
17- 3-1936	Società Anonima Italiana Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per un prodotto medicinale.	53650	23- 7-1936
17- 3-1936	Società Anonima Italiana Istituto Biologico Silvio Dessy, a Firenze.	Marchio di fabbrica e di commercio per un prodotto medicinale.	53653	23- 7-1936
14- 5-1936	Giuseppe Lumia, a Napoli.	Marchio di commercio per prodotto medicinale a base di iodio.	53659	23- 7-1936
20- 5-1936	Cesare Candioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti curativi della tosse.	53669	23- 7-1936
20- 5-1936	Cesare Candioli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per regolarizzare le mestruazioni.	53670	23- 7-1936
19- 7-1935	Benedetto Lancellotti, a Napoli.	Marchio di fabbrica per specialità medicinale.	53681	28- 7-1936

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	NUMERO del marchio	DATA della trascrizione
2- 5-1936	Otto Molnar, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti per la lavorazione di protesi dentarie e impianti dentistici.	53684	28- 7-1936
28- 5-1936	Società Anonima « P.I.A. » Prodotti Idrofili Affini, a Genova-Sampierdarena.	Marchio di fabbrica per cerotto adesivo.	53689	28- 7-1936
21- 1-1936	Farmochimica Emiliana, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	53694	28- 7-1936
25- 1-1936	Soc. An. Italiana Istituto Sieroterapico « Berna », a Bologna.	Marchio di fabbrica per un apparecchio per il dosaggio dello zucchero nelle orine.	53703	28- 7-1936
21- 1-1936	Reale Farmacia Zarri - Ditta E. Zarri Successori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per una frizione per veterinaria.	53714	31- 7-1936
9- 1-1936	Farmochimica Emiliana, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotto in pasta malleabile per plastici nelle applicazioni della terapia col radio.	53716	31- 7-1936
21- 1-1936	Reale Farmacia Zarri - Ditta E. Zarri Successori, a Bologna.	Marchio di fabrica per prodotto medicinale per veterinaria.	53717	31- 7-1936
19- 5-1936	S. A. Istituto Farmochimico Italiano, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico per la cura del paludismo.	53730	31- 7-1936
3- 6-1936	Giovanni Papetti, a Zelobuonpersico (Milano).	Marchio di fabbrica per medicamento per uso veterinario.	53748	31-7 -1936
		Classe XIX. — Coloranti e vernici.		
15- 9-1936	Società Anonima Industria Catrami Affini, a Venezia.	Marchio di fabbrica per disinfettante all'olio di catrame, insetticida all'olio di catrame, disinfettante all'aldeide formica, rubina, vernice nera, naftalina, carbonileum.	53701	28- 7-1936
		Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi. *(Vedi classe IV marchio n. 53584; classe XVIII marchio n. 53576; classe XIX marchio n, 53701.*		
12- 5-1936	Guglielmina Ajroldi, a Milano.	Marchio di fabbrica per una cera speciale per lucidare marmi e cementi, pavimenti in legno e superfici levigate in generale.	53606	20- 7-1936
12- 5-1935	Ditta Migone - Industria Ceraria Saponi & Affini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto per lavare.	53609	20- 7-1936
23- 5-1936	Alfredo Ganosa, a Gallarate (Varese).	Marchio di fabbrica per prodotto per pulire metalli.	53617	20- 7-1936
27- 5-1936	Ludovico Biaggi, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto in polvere per bucato a freddo.	53619	20- 7-1936
12- 6-1935	S. A. Prodotti Chimici Koppe, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto per l'appretto dei filati di rayon.	53632	23- 7-1936
14- 5-1936	Mario Corbiletto, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato ad allontanare i cani dalle vetrine, zoccoli di muro ed alri luoghi, senza arrecare danno alla loro salute, nè al loro olfatto.	53657	23- 7-1936
19- 5-1936	« S.C.I.D.A. » - Specialità Chimiche Industriali Disinfettanti Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per l'agricoltura, silvicoltura, orticoltura, floricoltura.	53665	23- 7-1936
19- 5-1936	« S.C.I.D.A. » - Specialità Chimiche Industriali Disinfettanti Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per l'agricoltura, silvicoltura, orticoltura, floricoltura.	53666	23- 7-1936
19- 5-1936	« S.C.I.D.A. » - Specialità Chimiche Industriali Disinfettanti Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per l'agricoltura, silvicoltura, orticoltura, floricoltura.	53667	23- 7-1936
19- 5-1036	« S.C.I.D.A. » - Specialità Chimiche Industriali Disinfettanti Affini, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per l'agricoltura, silvicoltura, orticoltura, floricoltura.	53668	23- 7-1936
22- 5-1936	« S.A.P.C.I. » - Società Anonima Prodotti Chimici Industriali, a Torino.	Marchio di fabbrica per acido tannico.	53685	28- 7-1936
22- 5-1936	Società Anonima Prodotti Chimici Industriali « S.A.P.C.I. », a Torino.	Marchio di fabbrica per acido tannico.	53707	28- 7-1936
22- 5-1936	Società Anonima Prodotti Chimici Industriali « S.A.P.C.I. », a Torino.	Marchio di fabbrica per acido tannico.	53708	28- 7-1936
19- 5-1936	Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro, Anonima, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto chimico per ottenere il diradamento biologico delle uve e della frutta.	53727	31- 7-1936
10- 3-1936	Giacomo Bosio, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti per la concia delle pelli.	53736	31- 7-1936
29- 5-1936	Ditta Pietro Marazzi, a Milano.	Marchio di fabbrica per una soluzione o colla, liquida, solida o in polvere destinata a servire come stucco e per incollare fra di loro e per il trattamento in generale di legni, metalli, vetri, ceramiche, stoffe, pelli, linoleum carta e simili.	53751	31- 7-1936
30- 5-1936	Soc. An. Industrie Chimiche Barzaghi, a Milano.	Marchio di fabbrica per zolfo colloidale ad uso agricolo ed industriale.	53754	31- 7-1936
		Classe XXI. — Prodotti diversi non compresi in altre classi. *(Vedi classe XIV marchio n. 53575)*		
14- 5-1936	Mario Geronazzo Fabbrica Italiana Prodotti Chimici per la seta è per l'industria Conciaria Soc. Coll. a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto di incollaggio per tessuto crespo.	53607	20- 7-1936
14- 2-1936	Gaetano Piana, a Castel S. Pietro (Bologna).	Marchio di fabbrica per fogli cerei per apicultura.	53735	31- 7-1936
		Classe XXII. — Prodotti compresi in altre classi.		
11- 5-1936	Ditta A. Saccardi & Figli, a Sorbolo (Parma).	Marchio di fabbrica per serramenta, mobili, imballi, lana di legno, mastelli e recipienti.	53579	4- 7-1936

Nota. — Presso le Prefetture ed Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno sono visibili i fascicoli del periodico « Les Marques Internationales », contenente i marchi registrati internazionalmente a Berna.

Roma, addì 19 ottobre 1936 - Anno XIV

Il direttore: A. Zengarini.

(562)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Conferma in carica del presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie tra l'E.I.A.R. e aventi diritto.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 4 febbraio 1937, l'on. avv. Gino Olivetti è riconfermato dal 13 febbraio 1937-XV e fino al 12 febbraio 1938-XVI nella carica di presidente del Collegio arbitrale per la risoluzione delle eventuali controversie fra il concessionario del servizio delle audizioni radiofoniche e gli aventi diritto ai compensi previsti dall'art. 4 del regolamento 20 agosto 1928, per la radiodiffusione di esecuzioni artistiche da luoghi pubblici.

(650)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Vinci.

L'anno 1937 e questo dì 21 del mese di febbraio in Vinci nella sede della Cassa rurale di Vinci, si sono riuniti i sottoscritti signori dott. Giuseppe Firenzuoli, rag. Siro Chiarugi e rag. Aldo Mantellassi, nominati con provvedimento dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, in data 31 gennaio 1937-XV, a far parte del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Vinci, per deliberare a norma dell'art. 58 del R. decreto 12 marzo 1936 la nomina del presidente del Comitato stesso.

A maggioranza di voti viene nominato presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Vinci il dott. Giuseppe Firenzuoli, che accetta l'incarico.

Rag. Siro Chiarugi — Dott. Giuseppe Firenzuoli — Rag. Aldo Mantellassi.

(651)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti di Bonagia (Trapani).

L'anno 1937-XV, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 14,30 in Trapani, nei locali della Delegazione provinciale dei lav. del credito e della assicurazione, siti in via G.le Domenico Giglio n. 27, si sono presentati i signori:

1. Rag. Gaspare Ficarra di Salvatore,
2. Dott. Antonio Pampalone fu Nicolò,
3. Avv. Giuseppe Cosentino di Salvatore,
4. Avv. Nicolò Fardella di Leonardo,

il primo quale commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa agraria di prestiti di Bonagia e gli altri tre quali membri del Comitato di sorveglianza della Cassa medesima (decreto del Capo del Governo del 31 gennaio 1937-XV, e provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, di pari data), allo scopo di procedere fra i sudetti membri del Comitato di sorveglianza alla nomina del loro presidente ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

A tal fine i membri suddetti hanno proceduto a nominare fra loro il presidente e di comune accordo lo hanno eletto nella persona del sig. dott. Antonio Pampalone fu Nicolò, il quale accetta.

Il Comitato di sorveglianza, pertanto, risulta ora così costituito:

Dott. Antonio Pampalone fu Nicolò, presidente;
Avv. Giuseppe Cosentino di Salvatore, membro;
Avv. Nicolò Fardella di Leonardo, membro.

Del che viene redatto il presente verbale, da trasmettersi in duplice esemplare all'Ispettorato sopra citato per la conseguente pubblicazione, che letto alla presenza dei convenuti viene poscia dagli stessi approvato e sottoscritto.

Rag. Gaspare Ficarra — Pampalone Antonio — Giuseppe Cosentino — Dott. Fardella Nicolò.

(652)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio di Volterra (Pisa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito:

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il decreto 26 gennaio 1937-XV del Capo del Governo, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di risparmio di Volterra;

Dispone:

Il dott. prof. Paolo Pagliazzi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa di risparmio di Volterra (Pisa), ed i signori Cangini cav. uff. dott. Tito, Gabellieri cav. avvocato Gino, Magnanensi dott. rag. Mario, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo II, del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 febbraio 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(594)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami a 15 posti di alunno di concetto, a 11 posti di alunno di ragioneria e a 16 posti di alunno d'ordine nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i propri decreti in data 13 ottobre 1936-XIV coi quali sono stati indetti rispettivamente:

a) un concorso per esami a 15 posti di alunno di concetto, gruppo *A* nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

b) un concorso per esami a 11 posti di alunno di ragioneria, gruppo *B*, nel detto personale;

c) un concorso per esami a 16 posti di alunno d'ordine, gruppo *C*, nel detto personale;

Ritenuto che nei cennati decreti venne fatta riserva di stabilire le date delle prove scritte;

Vista l'adesione data dalla Presidenza del Consiglio, con lettera 19 febbraio 1937-XV, n. 7146.1.4.1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso per esami a 15 posti di alunno di concetto nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena (gruppo *A*) sono stabiliti per i giorni 30-31 marzo 1° e 2 aprile 1937.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso per esami a 11 posti di alunno di ragioneria nel personale suddetto (gruppo *B*) sono stabilite per i giorni 18, 19 e 20 marzo 1937.

Art. 3.

Le prove scritte del concorso per esami a 16 posti di alunno d'ordine (gruppo *C*) nel personale dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, sono stabilite pei giorni 4 e 5 aprile 1937.

I detti esami si terranno presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(633)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.